

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO** (di seguito denominata LCP), con sede legale in Milano, via Piranesi, 46, C.F. e P.I. 07707160961, nella persona del Presidente, Roberto Pella, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

e

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME** (di seguito denominata CONFERENZA) con sede legale in Roma, Via Parigi 11, nella persona del Presidente, Massimiliano Fedriga, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

di seguito denominati Parti

### **PREMESSO CHE**

- la LCP è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato non riconosciuta, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile;
- la LCP associa in forma privatistica, con i termini, le modalità e le procedure di cui allo Statuto tutti i Soggetti sportivi riconosciuti dalla FCI e dalla Unione Ciclistica Internazionale (UCI), nonché in possesso dei prescritti specifici requisiti richiesti;
- la LCP coordina, indirizza e sviluppa l'attività ciclistica professionistica promuovendo gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati, sempre nel rispetto della convenzione FCI-LCP;
- la LCP uniforma alla propria attività e l'organizzazione interna ai criteri di efficienza, economicità, trasparenza e parità di trattamento, in armonia con l'ordinamento sportivo

nazionale ed internazionale;

- la LCP promuove l'esclusione dal ciclismo di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza;
- la LCP non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nell'attività associativa.
- la Conferenza definisce e promuove posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni;
- la Conferenza elabora documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;
- la Conferenza valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province Autonome alla luce del quadro costituzionale;
- la Conferenza favorisce la diffusione delle migliori pratiche e dei migliori processi;
- LCP e la Conferenza hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata a promuovere e ottimizzare in maniera sistematica, sinergica e convergente le rispettive azioni e competenze, con specifico riferimento a singole tematiche ed ambiti ritenuti concordemente prioritari e di interesse.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 - Tematiche di interesse**

Con il presente Protocollo le Parti intendono avviare forme collaborative stabili e congiunte per l'esame e l'approfondimento delle principali tematiche di interesse comune, quali, in

particolare: sviluppo del legame tra il movimento del ciclismo professionistico nazionale e le Regioni italiane, a livello turistico-culturale, ambientale e salutistico, economico e sociale, sportivo, attraverso iniziative bilaterali o interregionali; implementazione di analisi e ricerche sull'impatto economico e sociale degli eventi sportivi ciclistici; organizzazione di eventi sportivi a carattere territoriale; promozione dei valori del ciclismo e dell'educazione stradale presso la popolazione in età scolastica attraverso iniziative e percorsi didattico-formativi dedicati; potenziamento di strumenti di accessibilità e digitalizzazione dei territori attraverso il ciclismo; ogni altra ulteriore tematica ritenuta di interesse.

In relazione alle tematiche individuate, le Parti si impegnano nella condivisione di dati e di ogni altra informazione utile, nonché nella promozione dello studio e della ricerca.

Le Parti si impegnano altresì nell'individuazione di buone prassi e nella elaborazione di proposte e modelli operativi finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La LCP e la Conferenza potranno, inoltre, di comune intesa individuare ulteriori aree ed ambiti tematici di comune interesse.

### **Art. 3 - Modalità di lavoro**

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, LCP e la Conferenza definiscono una agenda di temi da affrontare, oggetto di periodico aggiornamento, nonché il relativo programma per l'ordinato svolgimento delle attività.

Le Parti, definita di comune intesa la programmazione delle attività, attivano un Gruppo di lavoro paritetico composto da 3 rappresentanti della LCP e 3 rappresentanti della Conferenza, da individuare tramite lettera di nomina entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo.

Ove necessario in ragione della specificità del tema e della progettualità intrapresa, le Parti possono attivare specifici gruppi di lavoro tematici.

Con cadenza annuale, il gruppo di lavoro elabora una relazione al Presidente della LCP e al

Presidente della Conferenza sugli esiti dell'attività svolta.

#### **Art. 4 - Oneri**

La stipula del presente protocollo è a titolo non oneroso.

#### **Art. 5 - Durata, recesso e modifiche**

Il presente Protocollo rimane in vigore per la durata di tre anni e decorre dalla data di sua ultima sottoscrizione. Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito. Ciascuna delle Parti può richiederne la risoluzione anticipata previa formale comunicazione all'altra Parte, da trasmettere a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni prima. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

#### **Art. 6 - Utilizzo dei Loghi**

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.

Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate agli artt. 2 e 3 del Presente Protocollo d'Intesa, la Conferenza potrà richiedere l'uso del logo di LCP. La relativa

autorizzazione sarà rilasciata da LCP nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio LCP", disponibile sul sito internet istituzionale [legaciclismoprof.org](http://legaciclismoprof.org), del quale la Conferenza, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Parimenti, la LCP potrà richiedere l'uso del logo della Conferenza. La relativa autorizzazione sarà rilasciata dalla Conferenza nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Logo", disponibile sul sito internet istituzionale [regioni.it](http://regioni.it), del quale la LCP, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività anche con terze parti o con le singole Regioni o Province autonome che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

#### **Art. 7 - Comunicazione e visibilità del Protocollo**

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

### **Art. 9 - Disposizioni generali**

Del presente Protocollo sarà redatto un solo originale informatico, di cui ogni parte ne conserverà un esemplare.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC.

### **Art. 10 - Risoluzione delle controversie e foro competente**

Il presente Protocollo, la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo e che non possa essere risolta in via amichevole dalle Parti - in via esclusiva al Foro di Roma.

Bari, 20 ottobre 2024

Roberto Pella

Presidente

Lega del Ciclismo Professionistico

Massimiliano Fedriga

Presidente della Conferenza delle Regioni  
e delle Province autonome